



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Avviso pubblico

Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente

Priorità 2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE

Obiettivo Specifico 2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti

Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura"

PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

1) Premessa	3
1.1 Quadro di riferimento dell'intervento	3
1.2 Introduzione	4
1.3 Ambito di applicazione del bando	5
1.4 Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)	5
1.5 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)	5
1.6 Normativa e documentazione di riferimento	6
1.7 Definizioni	6
2) Periodo di validità del bando (ambito temporale)	8
3) Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo	8
4) Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi	9
5) Soggetti ammissibili e condizioni di partecipazione	11
5.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)	11
5.2 Titolare della domanda di indennizzo	11
5.3 Ricevibilità della domanda di indennizzo	11
5.4 Requisiti di ammissibilità	12
5.5 Requisiti generali di ammissibilità del soggetto richiedente	12
5.6 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento	15
6) Requisiti di selezione	15
7) Modalità di presentazione delle domande	18
7.1 Presentazione delle domande	18
8) Istruttoria delle domande	21
8.1 Procedimento amministrativo - competenza	21
8.2 Ammissibilità all'indennizzo	22
8.3 Selezione e calcolo dell'indennizzo	23
8.4 Concessione ed erogazione dell'indennizzo	23
8.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode	24
9) Obblighi del beneficiario e decadenza dall'indennizzo	24
9.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo	24
9.2 Obblighi successivi all'erogazione	24
9.3 Decadenza, revoca e rinuncia all'indennizzo	25
10) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)	25
11) Provvedimento di concessione del sostegno	26
12) Misure di informazione e comunicazione	26
13) Rettifiche finanziarie e recuperi	26
14) Trattamento dei dati	27
15) Ulteriori disposizioni e modalità di richiesta chiarimenti	27
16) Allegati	27

1) Premessa

1.1 Quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la trasformazione di tali prodotti
Azione	Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevedibili di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Codice intervento	222507
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale)
Soggetto attuatore	Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, fino all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo Agenzia Argea - Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMPA concessione, impegno e liquidazione dell'indennizzo

1.2 Introduzione

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, all'articolo 26, che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett. a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett. j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: "Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione".

In data 16 Aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n. 2026/889 ha definito "la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati".

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: "Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati" mentre all'articolo 2 stabilisce che: "Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029".

Per l'attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo Stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle "forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all'articolo 53, paragrafo 3, di quest'ultimo regolamento".

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell'indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: "PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina" Approvata con atto prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF.

Si evidenzia che la metodologia sarà aggiornata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell'acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio ecc.).

Detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale presente in licenza alla data di pubblicazione del bando e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2025.

L'Amministrazione con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, **compresi tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026** (per complessivi 307 giorni).

A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati con un pagamento intermedio ed un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie. In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

1.3 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna, dell'Intervento codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo ed alla selezione e quantificazione massima per il **periodo 28 febbraio 2026-31 dicembre 2026**.

Soggetto attuatore dell'intervento è il Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale fino all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo e l'Agenzia Argea - Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMPA, per le fasi di controllo I livello, concessione, impegno e liquidazione dell'indennizzo.

1.4 Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

Sono ammissibili gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.

1.5 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Regione Sardegna in base alla sede legale o alla sede operativa dell'impresa richiedente.

Si precisa che, nel caso delle imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni (imbarcazioni o impianti acquicoli), queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo finanziario per i maggiori costi di produzione aggiuntivi derivanti dall'emergenza in Medio Oriente è vincolante; pertanto, non potrà

essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande presentate in altre regioni. Le domande presentate in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

I richiedenti operanti in più regioni dovranno presentare istanza/e per tutti gli impianti gestiti (imbarcazioni da pesca o impianti acquicoli) nella regione scelta in base alla sede legale ovvero una delle sedi operative.

È vietata la presentazione di istanze in più regioni.

1.6 Normativa e documentazione di riferimento

Di seguito viene riportato un elenco della principale normativa di riferimento:

- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787;
- PN FEAMPA 21-27, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022, modificato con Decisione C (2024) 3582 final del 24 maggio 2024 e con Decisione C (2025) 8823 final del 10 dicembre 2025
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 09.05.2023;
- La Legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale n. 33, protocollo n. 3164, del 03/08/2026 "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027. Linee di indirizzo per l'attuazione dell'Intervento 7 - Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" - codice intervento 222507".

1.7 Definizioni

Si riportano le principali definizioni per la corretta lettura del presente avviso:

- "Impresa acquicola" - un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.

- “Impresa di pesca” - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
- “Settore della pesca e dell’acquacoltura”: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura;
- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticata da:
 - pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15, che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi
- “Soggetto attuatore dell’intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- PPC – Piano di Produzione e Commercializzazione
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle

specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

2) Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Le istanze potranno essere presentate **dalle ore 10:00 del 07/08/2026 alle ore 10:00 del 07/09/2026**; non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata.

Il presente Bando e tutta la relativa documentazione è integralmente pubblicata nella sezione dedicata al FEAMPA del sito tematico Sardegna Programmazione

<https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/feampa/opportunita-di-finanziamento-feampa>

3) Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo

La **dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad euro 20.000,00** allocata sull'intervento codice 222507.

L'Amministrazione procederà ad indennizzare le imprese beneficiarie, laddove la platea dei beneficiari comprenda le due categorie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci o acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, anche a seguito di modifiche della dotazione finanziaria dell'intervento.

Considerata l'attuale modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27 in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione, la dotazione finanziaria di cui sopra è suscettibile di modifica in aumento fino al nuovo importo pari ad euro 4.878.658,00.

Il citato aumento della dotazione finanziaria sull'intervento 222507 è condizionato all'assenso dei competenti Servizi della Commissione.

Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche per stati di avanzamento in relazione alla disponibilità finanziaria.

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139 è **pari al 100%** dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria, ai sensi del par. 2 dell'art. 41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i **seguenti massimali di importo**:

- **80.000 euro** per ciascuna **imbarcazione da pesca**;
- **360.000,00 euro** per ciascuna **impresa acquicola**¹.

¹ Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, il valore massimo indennizzabile è di 600.000 euro.
In tal caso l'impresa deve allegare adeguata documentazione giustificativa dei consumi effettuati.

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente bando.

L'indennizzo concesso con il presente bando è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi e con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1, nel limite 100% dei costi ammissibili.

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

4) Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi

Il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzione intervenute a seguito delle operazioni belliche in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) o per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale.

Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio o per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.

Le tabelle sul valore assunto da k, sia per le imprese della pesca che quelle acquicole sono riportate nell'Allegato D al presente bando.

Calcolo dell'indennizzo per le imprese del settore pesca

Pesca professionale in mare

Alle imprese di **pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza (LFT) in corrispondenza del quale è riportato il relativo valore di k mensile; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede l'indennizzo; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW= numero di chilowatt

NM= numero di mesi

Pesca professionale nelle acque interne

Alle imprese di pesca professionale nelle acque interne per le imbarcazioni da pesca indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si utilizza il coefficiente, dipendente esclusivamente dalla lunghezza

- k riferito alla tecnica di pesca PGP classi: VL0006 e VL0612;
- k riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione;

il parametro nkW utilizzato per ottenere il valore dell'indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca o sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di KW è quello riportato sulla licenza di navigazione.

Nel caso in cui non sia disponibile la licenza di navigazione, il numero di KW sarà quello riportato nel libretto del motore dell'imbarcazione.

Calcolo dell'indennizzo per le imprese di acquacoltura

Per le imprese di acquacoltura si applica la formula di seguito riportata.

Per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà calcolare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto direttamente in azienda e commercializzato dall'impresa acquicola² richiedente riferita all'annualità 2025; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti³

NM = numero di mesi

Il valore che assume il coefficiente k è in funzione della tipologia di impianto.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l'indennizzo complessivo potrà essere ottenuto mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede l'indennizzo, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di indennizzo.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede l'indennizzo, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, l'indennizzo sarà dato dal numero di tonnellate

² Contribuirà al calcolo dell'indennizzo esclusivamente le tonnellate di specie ittiche prodotte direttamente in azienda; non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda, trattandosi di commercio. È da considerarsi produzione propria anche quella ove l'azienda realizza solo parzialmente l'intero processo produttivo, ad esempio per le imprese che allevano mitili trovano convenienza a seminare un prodotto semilavorato (semi di mitili con un più avanzato stato di accrescimento)

³ Il valore delle tonnellate di prodotto è computato su base annua (anno 2025), da questo valore si ottiene quello mensile dividendo il valore annuo per 12.

prodotte moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **giorni complessivi 307**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

5) Soggetti ammissibili e condizioni di partecipazione

5.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per l'intervento le Micro, piccole e medie imprese⁴ afferenti alle:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca⁵;
- imprese di acquacoltura⁶.

5.2 Titolare della domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo deve essere presentata

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca;
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli che sostiene i maggiori costi di produzione.

5.3 Ricevibilità della domanda di indennizzo

La verifica della ricevibilità della domanda è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda;
- corretta sottoscrizione del modello di domanda (qualora richiesto⁷).

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa.

La domanda deve essere completa della documentazione indicata nello specifico paragrafo, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l'Amministrazione può chiedere integrazioni assegnando un termine di 10 giorni per l'integrazione.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

⁴ Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003

⁵ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che operano prevalentemente attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.1

⁶ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2

⁷ Se il soggetto indicato in domanda come soggetto firmatario coincide (codice fiscale) con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE), il sistema consente di trasmettere direttamente la domanda (in questo caso non è richiesta la firma digitale).

Qualora il soggetto indicato come firmatario NON coincida con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE) allora il sistema richiede di generare il PDF, firmarlo digitalmente, ricaricare il file firmato e trasmettere tramite lo stesso sistema.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla verifica di ammissibilità all'indennizzo di cui di seguito.

5.4 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di presentazione dell'istanza.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

5.5 Requisiti generali di ammissibilità del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (micro e piccole, medie imprese - PMI - come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della pesca e/o della acquacoltura;
3. avere sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020 e di non essere debitore nei confronti della Regione⁸;
6. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. Non rientrare nei casi di cui all'art. 138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

⁸ Il richiedente non deve essere debitore dell'Amministrazione regionale (l'Amministrazione regionale non deve aver maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione dell'atto di concessione e liquidazione del beneficio medesimo)

- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
- i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;

- iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
- v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
- vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
 - i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

9. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile⁹ se presentata dal richiedente che:

⁹ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art.8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

5.6 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al presente bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore della/e imbarcazione/i da pesca per la/e quale/i si chiede l'indennizzo;
2. il richiedente deve avere sede legale oppure sede operativa in uno dei comuni della Regione Sardegna;
3. nel caso di imbarcazioni da pesca il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
5. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

6) Requisiti di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

OPERAZIONE A REGIA			
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)
CRITERI TRASVERSALI			
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	4
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	4
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno	C=0 se l'istanza è presentata gli ultimi 15 gg dalla scadenza C=1 se l'istanza è presentata prima degli ultimi 15 giorni dalla scadenza	10
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE			
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccole C=0,9 R1=Medie C=0,8	30
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4 > 1 C=1	0
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) ¹ (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	0
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	SR6< 1 tonn (1000 av) C=0 SR6≥ 1 tonn(1000 av) C=1	2
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	R7=0 N C=0 1≤R7<5 C=0,5	na ^[1]

		R7 _≥ 5 C=1	
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R8)	R8< 20% C=0 R8 _≥ 20% C=1 % della produzione del compartimento marittimo	na
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura (R9)	R9< 20% C=0 R9 _≥ 20% C=1 % della produzione della Regione	na
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	50
Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0	0
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0	0
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	0
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE			
SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita< 25% fatturato C=0 O1 perdita _≥ 25% fatturato C=1	0
SO2	Periodo di sospensione (O2)	O2 periodo 4 mesi C=0 O2 periodo max C=1	na
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	na
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	na

	TOTALE	100
--	--------	-----

[1] Na = Non applicabile

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

In fase di domanda il richiedente deve auto assegnarsi un punteggio avendo cura di indicare nel campo "Note" dello specifico modello (Modello C dell'Allegato C al presente avviso) le motivazioni dell'assegnazione.

7) Modalità di presentazione delle domande

7.1 Presentazione delle domande

Le domande di concessione/liquidazione del sostegno devono essere **presentate esclusivamente per via telematica** attraverso il Sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna **SIPES** (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno), raggiungibile al seguente link: <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes>, secondo quanto stabilito dal presente Avviso

- **26_GMO_PESCA** per le imprese che esercitano la **pesca professionale in mare**;
- **26_GMO_INTER** per le imprese che esercitano la **pesca professionale nelle acque interne**;
- **26_GMO_ACQUA** per le imprese che esercitano l'**acquacoltura**.

Se il soggetto indicato in domanda come soggetto firmatario coincide (codice fiscale) con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE), il sistema consente di trasmettere direttamente la domanda (in questo caso non è richiesta la firma digitale).

Qualora il soggetto indicato come firmatario NON coincida con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE) allora il sistema richiede di generare il PDF, firmarlo digitalmente, ricaricare il file firmato e trasmettere tramite lo stesso sistema. In tale caso le domande non firmate digitalmente sono non ricevibili.

Le domande presentate in modo difforme a quanto sopra indicato sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate.

IMPRESE DI PESCA IN MARE

L'avviso Sipes di riferimento è il seguente: **26_GMO_PESCA**

Deve essere presentata **una domanda per ciascuna impresa armatrice**, con la quale richiedere una compensazione complessiva per **tutte le imbarcazioni armate**.

Nella domanda l'impresa di pesca dovrà, tra l'altro, obbligatoriamente dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, quanto di seguito indicato:

- dati di iscrizione al registro imprese pesca (R.I.P.);
- dati relativi al peschereccio per il quale si chiede la compensazione (generalità dell'armatore, generalità del proprietario dell'imbarcazione, numero di registro della flotta dell'Unione¹⁰, nome del peschereccio¹¹, stato di bandiera/Paese di immatricolazione, numero di immatricolazione, potenza del motore (kW)¹², lunghezza fuoritutto nazionale), attrezzo principale in licenza nel periodo di richiesta della compensazione;
- periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda, **pena non ammissibilità**, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia della licenza di pesca, oppure attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo o per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo **per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo**¹³;
- copia **conforme all'originale** del ruolino di equipaggio¹⁴, riportante i periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto della richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa, vidimato presso l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'imbarcazione;

¹⁰ A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

¹¹ Per i pescherecci che hanno un nome.

¹² A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

¹³ la copia della documentazione deve riprodurre fedelmente e integralmente il documento originale in ogni sua parte (comprese copertina, pagine vuote, ecc.).

¹⁴ La copia del ruolino di equipaggio deve riprodurre fedelmente e integralmente il documento originale in ogni sua parte (comprese copertina, pagine vuote, ecc.).

Relativamente alla conformizzazione, si precisa che la copia dei documenti da conformizzare deve riprodurre fedelmente e integralmente il documento originale in ogni sua parte (comprese copertina, pagine vuote, ecc.).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) la conformità della copia per immagine di un documento analogico (cartaceo) è garantita mediante l'apposizione della firma digitale (o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell'art. 20 comma 1bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto. La conformità può essere anche dichiarata con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- *nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente*: documentazione attestante l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) (buste paga e/o documentazione LAV del mese antecedente la data di presentazione della domanda di sostegno);
- per richieste di contributo superiori a 150.000 euro, dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 ove pertinente¹⁵ (sulla base dei modelli di autocertificazione messi a disposizioni dalle prefetture competenti per territorio);
- dettaglio criteri di selezione autodichiarati (si veda l'Allegato C – modello C).

IMPRESE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

L'avviso Sipes di riferimento è il seguente: **26_GMO_INTER**.

Deve essere presentata **una domanda per ciascuna impresa** con la quale richiedere una compensazione complessiva per **tutte le imbarcazioni che operano nelle acque interne**.

Nella domanda l'impresa di pesca dovrà, tra l'altro, obbligatoriamente dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, quanto di seguito indicato:

- le generalità dell'impresa che opera nelle acque interne;
- potenza degli apparati motori presenti a bordo e periodo di armamento ovvero dell'attività svolta dall'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda, **pena non ammissibilità**, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- *nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente*: documentazione attestante l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento (buste paga e/o documentazione LAV del mese antecedente la data di presentazione della domanda di sostegno);
- documentazione attestante le caratteristiche, la proprietà e disponibilità delle imbarcazioni oggetto della domanda di sostegno;
- per richieste di contributo superiori a 150.000 euro, dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 ove pertinente¹⁶ (sulla base dei modelli di autocertificazione messi a disposizioni dalle prefetture competenti per territorio);
- dettaglio criteri di selezione autodichiarati (si veda l'Allegato C – modello C).

¹⁵ Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

¹⁶ Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

IMPRESE DI ACQUACOLTURA

L'avviso Sipes di riferimento è il seguente: **26_GMO_ACQUA**.

Deve essere presentata **una domanda per ciascuna impresa**

Nella domanda l'impresa di acquacoltura dovrà, tra l'altro, obbligatoriamente dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, quanto di seguito indicato:

- generalità dell'impresa;
- tipologia e quantitativi di produzione commercializzata relativi all'anno 2025.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda, **pena non ammissibilità**, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia del bilancio anno 2025 (o conto economico per chi non è tenuto ad approvare il bilancio);
- elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto e il prezzo di vendita (redatto secondo il modello allegato E) **sia in formato editale, sia firmato digitalmente in formato PAdES**);
- *nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente*: documentazione attestante l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento (buste paga e/o documentazione LAV del mese antecedente la data di presentazione della domanda di sostegno);
- per richieste di contributo superiori a 150.000 euro, dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 ove pertinente¹⁷ (sulla base dei modelli di autocertificazione messi a disposizioni dalle prefetture competenti per territorio).
- dettaglio criteri di selezione autodichiarati (si veda l'Allegato C – modello C).

8) Istruttoria delle domande

8.1 Procedimento amministrativo - competenza

Le fasi di verifica della ricevibilità, ammissibilità e istruttoria delle domande di concessione/liquidazione del sostegno, fino all'approvazione della graduatoria definitiva sono di competenza del Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Le fasi di concessione, impegno e liquidazione del sostegno sono di competenza dell'Agenzia Argea - Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMPA.

¹⁷ Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

8.2 Ammissibilità all'indennizzo

L'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità della domanda di indennizzo può essere avviata all'arrivo della domanda stessa, una volta acquisita al protocollo generale della Regione Autonoma della Sardegna, anche prima della scadenza del bando; al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i seguenti requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca:** periodo di disarmo o di arresto temporaneo dell'imbarcazione.
I periodi di disarmo del peschereccio o di arresto temporaneo saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto.
- **per le imprese acquicole:** essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione della domanda.

Tale requisito deve essere mantenuto sino al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda.

Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo **agricoltura@pec.regione.sardegna.it**.

Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al richiedente, con motivazione, a mezzo PEC.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo dell'indennizzo relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo dell'indennizzo è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

In caso di **indennizzo non superiore all'importo di € 15.000,00**, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 2024/2509/UE, in attuazione dell'art. 139, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un **controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione** previste dall'art. 138 par. 1, del Reg. 2024/2509/UE.

Per indennizzi di **importi superiori ad € 15.000,00** il controllo sarà eseguito sulla **totalità delle domande**.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine, indicativo e non perentorio, di 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

8.3 Selezione e calcolo dell'indennizzo

Le domande risultate ammissibili sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo dell'indennizzo secondo la metodologia prevista. Il calcolo dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa è calcolato secondo quanto riportato al capitolo 4.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo, che sarà unica per imprese acquicole e per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, con relativo importo per ciascuna.

Gli elenchi delle domande ammissibili con relativi punteggi di valutazione, delle domande non ammissibili e delle domande non ricevibili sono pubblicati nella sezione dedicata al FEAMPA del sito tematico Sardegna Programmazione, nella pagina dedicata al presente avviso.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni **entro 10 giorni**, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo **agricoltura@pec.regione.sardegna.it**. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo dell'indennizzo.

8.4 Concessione ed erogazione dell'indennizzo

La modalità di erogazione dell'indennizzo per i 10 mesi di ammissibilità prevista dalla Decisione della Commissione (per complessivi numero 307 giorni) prevede:

- l'erogazione di un pagamento intermedio che copre gli indennizzi per un numero di mesi pari 6,16, tempo intercorso tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026;
- l'erogazione di un pagamento finale a copertura dei mesi residui al 31 dicembre 2026, pari a mesi 4,07, da liquidare nell'anno 2027.

Le modalità appena descritte potranno essere modificate in relazione ad eventuali altre Decisioni della Commissione, per mancanza di risorse finanziarie a coprire l'intero periodo di ammissibilità ovvero per altre problematiche che dovessero sorgere nel periodo di validità della procedura.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse all'indennizzo, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni indennizzo concesso, è approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura, che viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Avverso la Determinazione di approvazione della graduatoria di cui sopra gli eventuali interessati potranno proporre ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni.

La concessione dell'indennizzo e il relativo impegno e liquidazione è disposta con Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMPA dell'Agenzia Argea.

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione dell'indennizzo gli eventuali interessati potranno proporre ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Argea entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni.

8.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA esegue le verifiche necessarie ad evitare il doppio finanziamento.

Il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi:

- dichiarare di non aver già presentato la medesima istanza in altra/e regione/i, ove l'impresa può avere la sede legale e/o operativa, per l'ottenimento dell'indennizzo finanziario per i costi di produzione aggiuntivi derivanti dall'emergenza in Medio Oriente a valere sull'intervento codice 222507 del PN FEAMPA 21-27;
- garantire l'accesso e la consultazione alla documentazione contabile e dei luoghi, per consentire ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA o ad altri soggetti istituzionali di effettuare i controlli e le verifiche previste e ritenute opportune.

9) Obblighi del beneficiario e decadenza dall'indennizzo

9.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, esclusivamente via PEC al Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura (agricoltura@pec.regione.sardegna.it) e ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA (argea@pec.agenziaargea.it), eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

9.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente all'indennizzo di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento dell'indennizzo dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Medio Oriente a valere sull'intervento codice 222507 del PN FEAMPA 21-27.

9.3 Decadenza, revoca e rinuncia all'indennizzo

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Agenzia Argea d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Agenzia Argea, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza.

Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca o di decadenza, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Agenzia Argea con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Agenzia Argea con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Agenzia Argea avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

10) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono i seguenti:

- atto di conferimento in forma scritta da parte del soggetto delegante;
- sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante.

Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

11) Provvedimento di concessione del sostegno

L'atto di concessione del contributo in favore del beneficiario è emesso da Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA a chiusura della fase istruttoria.

Il suddetto provvedimento riporta le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedimentali (istruttoria);
- dati relativi all'ammontare dell'indennizzo concesso con la specifica delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale (quota UE 50%, quota FdR 35%, quota regionale 15%).

L'Atto di concessione del contributo viene notificato al soggetto beneficiario interessato via PEC.

La perdita dei requisiti, qualora comporti il venir meno dei presupposti per l'inserimento nella graduatoria definitiva delle domande ammesse all'indennizzo, determina la decadenza della domanda.

12) Misure di informazione e comunicazione

Il presente Bando e tutta la relativa documentazione è integralmente pubblicata nella sezione dedicata al FEAMPA del sito tematico Sardegna Programmazione

<https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/feampa/opportunita-di-finanziamento-feampa>

Restano ferme le pubblicazioni dovute o ritenute opportune sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013.

13) Rettifiche finanziarie e recuperi

Una volta accertata l'esistenza di un'irregolarità Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, provvede all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte nello specifico paragrafo del manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna.

Le rettifiche consistono in una revoca totale o parziale del sostegno concesso.

Le risorse svincolate a seguito delle rettifiche finanziarie sono riutilizzate nell'ambito dello stesso Programma Nazionale FEAMPA.

Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del sostegno, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA procede al recupero delle somme indebitamente versate, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.

14) Trattamento dei dati

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, secondo le modalità e le finalità riportate nell'Allegato B.

15) Ulteriori disposizioni e modalità di richiesta chiarimenti

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all'annullamento del presente avviso qualora dovessero intervenire giustificati motivi.

Le richieste di chiarimenti sull'Avviso devono essere inviate **esclusivamente via PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it** indicando nell'oggetto **“FAQ avviso FEAMPA Indennizzi caro gasolio conflitto Medio Oriente”**.

I chiarimenti saranno forniti mediante pubblicazione delle FAQ contenenti le risposte ai quesiti richiesti nella pagina del sito istituzionale nella quale è pubblicato l'avviso.

Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse **non oltre il 21 agosto 2026**¹⁸.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti sull'avviso presentate oltre il termine e in modo difforme da quanto sopra indicato.

16) Allegati

Parte integrante dell'Avviso sono i seguenti allegati:

- ALLEGATO A: NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE
- ALLEGATO B: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- ALLEGATO C: MODELLI PREVISTI DALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - Modello A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 - Modello B: MODELLO DOMANDA DI RINUNCIA
 - Modello C: MODELLO DETTAGLIO CRITERI DI SELEZIONE AUTODICHIARATI
- ALLEGATO D: VALORE DEI COEFFICIENTI K
- ALLEGATO E: ELENCO FATTURE DI VENDITA (PER IMPRESE ACQUACOLTURA)

¹⁸ Tale termine rimane fisso.